



Berna, 31 luglio 2014  
egi  
II - 667

## **Principi della certificazione: requisiti per i certificati veterinari da esibire ai PIF di Zurigo e Ginevra per le partite di animali e prodotti animali da Paesi terzi**

Vorremmo ricordare nuovamente che i certificati veterinari per le partite di animali e i prodotti animali provenienti da Paesi terzi devono soddisfare determinati requisiti formali e di contenuto fissati nella legislazione svizzera e internazionale. I certificati che non soddisfano appieno questi requisiti non sono accettati. In caso di errori di poca importanza, si avrà la possibilità di fornire a posteriori un certificato sostitutivo, in tutti gli altri casi il certificato sarà respinto.

Un certificato veterinario deve soddisfare generalmente i seguenti requisiti:

1. Il rappresentante dell'autorità competente nel Paese di spedizione o dell'azienda di spedizione (in casi eccezionali ben definiti) che rilascia un certificato deve apporre la sua firma e il timbro ufficiale. Ciò vale per ciascuna pagina del certificato qualora esso si componga di più pagine. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello degli altri dati. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in lettere maiuscole e in maniera ben leggibile.
2. Il certificato deve corrispondere nel contenuto e nella forma al modello stabilito per l'animale o il prodotto animale e il Paese in questione, essere compilato in ogni sua parte e rilasciato a un unico destinatario.
3. I certificati devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese e per le partite in transito anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure va allegata una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
4. I certificati devono essere composti, alternativamente, di:
  - a. un singolo foglio di carta;
  - b. due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile; oppure
  - c. una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).
5. I certificati devono recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.
6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona che rilascia il certificato.
7. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del Paese di spedizione.

Deve essere presentato l'originale del certificato. Una copia è accettata soltanto a determinate condizioni e per un periodo temporaneo.

Un certificato sostitutivo ("replacement") deve obbligatoriamente contenere un rimando al certificato da sostituire.

Cordiali saluti

**Ufficio federale della sicurezza alimentare e  
di veterinaria USAV**